



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI - DIV. VI



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 settembre 2016, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Debora Postiglione della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, si è tenuta una riunione per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Ralph Lauren Sourcing Italy Srl in data 7 giugno 2016.

Hanno partecipato:

- Ralph Lauren Sourcing Italy Srl rappresentata dal Rappresentante Legale Dott. Thomas Bucaille e dall'Avv. Paolo Carbone;
- FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS nazionali rispettivamente in persona dei Sig.ri Sandro Pagaria, Alfredo Magnifico con delega a rappresentare altresì la Sig.ra Elisa Giovannelli in qualità di RSA, ed Antonio Vargiu;
- FILCAMS CGIL Bologna in persona del Sig. Andrea Carrà con delega a rappresentare altresì le Sig.re Francesca Consiglio e Laura Sudano in qualità di RSA.

PREMESSO CHE

- 
- a) con comunicazione del 7 giugno 2016 (che qui si intende integralmente richiamata), inviata per il tramite di Unione Confcommercio Imprese per l'Italia, Ascom Città metropolitana di Bologna, Ralph Lauren Sourcing Italy S.r.l. ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, dichiarando un esubero strutturale pari a n. 17 dipendenti, nell'ambito di un progetto di riorganizzazione di tutte le società del gruppo Ralph Lauren a livello globale;
 - b) a seguito della comunicazione a questo Ufficio della conclusione della fase sindacale con verbale di mancato accordo, le Parti sono state convocate in data odierna per l'espletamento della fase amministrativa;
 - c) nel corso della presente riunione la Società ha ribadito le motivazioni che hanno indotto la stessa all'avvio della citata procedura, già esplicitate nella comunicazione di avvio di cui sopra, e che hanno formato oggetto di ampi approfondimenti, in tutte le articolazioni, nel corso dell'esame congiunto tenutosi tra le Parti negli incontri del 15 giugno 2016, 27 giugno 2016, 5 luglio 2016, 12 luglio 2016, 20 luglio 2016, 25 luglio 2016 e 5 settembre 2016. In detti incontri la Società ha confermato la natura strutturale degli esuberanti e la necessità di procedere all'annunciata riduzione di personale nei ruoli identificati nella lettera di apertura della procedura;
- 



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI - DIV. VI

- d) le Parti hanno, altresì, ampiamente esaminato tutte le possibili soluzioni finalizzate a ridurre le conseguenze sociali del provvedimento nei confronti dei dipendenti in esubero. La Società, vista la natura strutturale degli esuberanti, non ha ritenuto applicabili interventi di ammortizzatori sociali o il ricorso al contratto di solidarietà e/o misure alternative;
- e) a seguito della richiesta delle OO.SS., le Parti hanno quindi condotto un'ampia disamina di eventuali possibilità di ricollocazione del personale e/o di rimodulazione dell'organizzazione aziendale, al fine di ridurre quanto più possibile il numero degli esuberanti dichiarati;
- f) pertanto, a seguito della richiesta delle OO.SS., la Società ha valutato la possibilità di riassorbire parte del personale dichiarato in eccedenza riducendo, all'esito della propria analisi, il numero complessivo dei lavoratori in esubero fino ad un massimo di n. 9 unità;
- g) le OO.SS. hanno chiesto di definire, quale criterio per la scelta degli esuberanti, quello della non opposizione al licenziamento e la Società, dopo ampia ed approfondita discussione, ha acconsentito ad adottare il criterio della non opposizione dei lavoratori e a prevedere, altresì, un incentivo all'esodo nella misura di cui alla separata intesa raggiunta dalle Parti in data 14 settembre 2016;
- h) le Parti hanno inteso concludere la procedura in corso come di seguito concordato.

TUTTO CIO' PREMESSO

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2. Il numero massimo di esuberanti viene ridotto a n. 9 unità.
- 3. Le Parti concordano che la Società, a partire dal 21 settembre 2016 ed entro i termini di legge, nei limiti di cui al punto precedente, potrà licenziare i lavoratori in esubero sulla base dell'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento, manifestata dai lavoratori ed acquisita dalla Società.
- 4. Ai lavoratori a tempo indeterminato in esubero licenziati che rinunzieranno individualmente all'impugnazione del licenziamento e ad ogni altra pretesa nei confronti della Società, quest'ultima si impegna a corrispondere un sostegno economico al reddito a titolo di incentivo all'esodo determinato nella citata intesa del 14 settembre 2016.
- 5. La Società si impegna ad offrire ai dipendenti che manifesteranno formalmente la non opposizione al licenziamento, nei tempi e con le modalità definite in separata intesa e che ne facciano richiesta al momento del licenziamento, un servizio di outplacement attraverso primaria società di servizi.

Le Parti si danno atto di aver concluso, con esito positivo, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 e ritengono, altresì, sanate eventuali irregolarità, carenze o vizi di qualsiasi natura afferenti la comunicazione di avvio e gli altri passaggi procedurali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, par. 45, della legge n. 92/2012.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI - DIV. VI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto della volontà delle Parti Sociali, dichiara conclusa con esito positivo la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

RALPH LAUREN SOURCING ITALY SRL

OO.SS.